

Il regolamento Ce n. 1393 del 2007

Avv. Carlo Rasia
Università di Bologna
crasia@libero.it

Le notifiche degli atti all'estero

- a) Le notifiche extra UE
(conv. bilaterali, conv. Aja
del 1965)
- b) Le notifiche infra Ue (reg.
1393/07)

Ambito di applicazione del reg.

(art.1)

- notificazione / comunicazione degli atti
- nozione di "atto"
- materia civile e commerciale
- recapito del destinatario non deve essere ignoto

Modalità di trasmissione degli atti

- 1) Modalità principale (o diretta) tra autorità nazionali (artt.4-11)
- 2) Notifica per posta (art. 14)
- 3) Trasmissione per via consolare / diplomatica (artt. 12-13)
- 4) Domanda diretta di notificazione (art. 15)

Modalità di trasmissione diretta tra autorità nazionali

TRE FASI:

- 1) Trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente (art. 4)
- 2) Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente (art. 6)
- 3) Notifica dell'atto al destinatario.

Organi coinvolti:

- Organo mittente
- Organo ricevente
- Autorità centrale

1. Trasmissione dell'atto

- Con "qualsiasi mezzo appropriato"
- Nel "più breve tempo possibile"
- Viene allegato un modulo standard (compilato nella lingua dello Stato richiesto)

2. Ricezione dell'atto da parte dell'org. ricev.

- Entro 7 gg., l'org. ricevente invia un modulo per ricevuta all'org. mittente

- Incidenti possibili:
 - la notifica esula dall'ambito di applicazione del regolamento;
 - stato precario delle informazioni;
 - incompetenza dell'organo ricevente

3. Notifica dell'atto al destinatario

➤ LINGUA dell'atto trasmesso:

- TRADUZIONE dell'atto in una lingua dello stato destinatario o in una lingua compresa dal destinatario (art. 5)
- RIFIUTO dell'ATTO (art.8)
 - Avviso al destinatario di poter rifiutare l'atto (subito o entro 1 settimana)
 - Restituzione dell'atto all'organo mittente (con modulo)
 - Possibilità di rinnovare l'atto con l'invio della traduzione (Caso *Leffler* del 2005)

➤ NOTIFICA dell'atto trasmesso:

- nel "più breve tempo possibile" (o comunque entro 1 mese)
- restituzione del "certificato di avvenuta/mancata notifica" all'org. mitt.
- la notifica avviene secondo le norme processuali dello Stato ricevente o dello Stato mittente (se richiesto)

➤ DATA di notifica:

- disciplinata dalle norme dello Stato ricevente;
- in caso di termine di decadenza: scissione soggettiva degli effetti

Spese di notifica e gratuito patrocinio

- Si pagano gli organi mittenti la notifica
- Si pagano gli ufficiali giudiziari dello Stato ricevente attraverso un "diritto forfettario unico" (che non sia discriminatorio)
- Le spese di traduzione degli atti sono a carico del mittente (salvo diversa successiva decisione del giudice).
- D.lg. 116/05 (att. dir. Ce 2003/8): gratuito patrocinio anche per le spese di traduzione.

Istituti a tutela del convenuto (art.19)

- In caso di mancata comparizione del convenuto, il Giudice SOSPENDE il processo se:
 - 1) l'attore non dimostra che la notifica è avvenuta secondo il regolamento o che il destinatario ha comunque ricevuto l'atto;
 - 2) l'attore non dimostra che la notifica ha avuto luogo "in tempo utile"
 - Possibilità di provvedimenti cautelari.

- Facoltà di rimessione in termini del convenuto.
Il convenuto deve dimostrare ai fini dell'impugnazione:
 - 1) di non aver avuto conoscenza senza sua colpa dell'atto introduttivo o della sentenza;
 - 2) che i motivi di impugnazione "non sono manifestamente infondati".
 - Procedimento: rimessione in termini ex l. 42/81.

Notifica a mezzo del servizio postale

- Trasmissione diretta per posta tramite racc. a/r (art. 14).
- L'atto viaggia come la posta ordinaria.
- Possibilità di rifiuto dell'atto da parte del destinatario per ragioni linguistiche direttamente all'agente postale, che ne informa l'organo mittente.
- Problemi:
 - Perfezionamento ed effetti della notifica:
 - devono essere valutati secondo la legge dello Stato mittente;
 - ma la consegna avviene secondo le norme dello Stato di destinazione.
 - Non ci si può avvalere delle norme di collaborazione del regolamento.
- Non c'è gerarchia tra le diverse modalità di trasmissione (Caso Plumex del 2006)

CONCLUSIONI

- Garantire il bilanciamento dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la richiesta di ottenimento della tutela giurisdizionale da parte del mittente.
- Rimangono irrisolte alcune questioni.